



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 13 maggio 2015

Spettabile  
CONSOB  
Divisione Strategie  
Regolamentari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma

Prot. n. 180/15

Anticipata per il tramite del SIPE

**Risposta al documento di consultazione del 22 aprile 2015 concernente  
“Modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob”**

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità che le viene offerta.

In tale contesto si apprezza anzitutto la scelta operata da codesta Autorità di instaurare, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, una ulteriore fase di contraddittorio, avente ad oggetto la relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative. Siffatta proposta di modifica, infatti, ha il pregio di portare a conoscenza del soggetto interessato la relazione di tale Ufficio prima che su di essa si pronunci la Commissione e di concedere a questi un termine per presentare controdeduzioni sul contenuto della relazione, assicurando in tal modo una estensione delle garanzie procedurali a favore dei soggetti interessati.

Si condivide, inoltre, quanto osservato da codesta Autorità di vigilanza nel Documento di consultazione, ossia che tali proposte di modifica, nonostante si traducano in una estensione della durata media del procedimento, rappresentano, al contempo, una scelta necessaria al fine di garantire una maggiore efficacia dell’impianto sanzionatorio. In ogni caso, come codesta Autorità non manca di sottolineare nel Documento di consultazione, ne resterebbe comunque assicurata la tempestività dell’azione amministrativa nel suo complesso, nonché la legittima



aspettativa dei soggetti interessati alla conclusione del procedimento in tempi contenuti.

Ciò posto, pur approvando in generale la volontà di assicurare il contraddittorio sulla relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, alcune criticità si evidenziano nella scelta operata da codesta Autorità di subordinare la facoltà di presentare controdeduzioni alla presentazione di un'apposita istanza con la quale i soggetti interessati debbano manifestare la volontà di ricevere la relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.

A tal riguardo, nel mutuare quanto evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1595 e 1596 del 26 marzo 2015, richiamate nell'ambito del Documento di consultazione, il contraddittorio di cui al procedimento sanzionatorio CONSOB si presta a essere inteso come un contraddittorio rafforzato rispetto a quello meramente collaborativo già assicurato dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo. Di qui, dunque, il riconoscimento della possibilità di addurre controdeduzioni, subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, contraddirebbe siffatta esigenza: ove infatti tale esplicita richiesta non venisse avanzata, i soggetti interessati vedrebbero precludersi qualunque interlocuzione con l'ufficio titolare del potere di decisione finale, ovvero non potrebbero avvalersi della possibilità di replicare a valutazioni formulate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella relazione finale e non necessariamente oggetto di confronto durante la fase istruttoria.

Quanto sin qui osservato risulta altresì complicato dalla espressa volontà di confinare, sotto un profilo temporale, la presentazione dell'istanza a una fase iniziale del procedimento sanzionatorio, la quale, di fatto, non rispecchia il momento in cui, realmente, si concretizza e attualizza l'interesse di tali soggetti alla presentazione delle proprie controdeduzioni.

Ciò posto, dunque, si ritiene che, al fine di assicurare la pienezza del contraddittorio, - prerogativa che codesta Autorità intende perseguire con le proposte di modifica oggetto del Documento di consultazione - risulta necessario o quantomeno opportuno non subordinare ad alcuna condizione la possibilità di addurre controdeduzioni alla relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.

Si prende altresì atto della scelta dell'Autorità di non rendere nota, in sede di trasmissione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, l'entità delle sanzioni che formano oggetto della proposta formulata dallo stesso Ufficio Sanzioni alla Commissione.

Senza entrare nel merito del fondamento ascrivibile all'orientamento della Cassazione, menzionato nel Documento di consultazione, questa Associazione rileva come l'ostensione dei predetti importi nella relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative appaia invece funzionale al pieno rispetto del principio del contraddittorio e quindi ad una completa tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei destinatari delle contestazioni.



Né, del resto, può in senso contrario, addursi l'esigenza di garantire la tutela "del mercato dei capitali" poiché, al di là del dubbio sul carattere riservato dell'informazione, tale argomento non varrebbe comunque per tutti i destinatari delle sanzioni: come a dirsi, per quanto qui interessa, per gli esponenti aziendali di SGR, entità in larghissima parte prive di azioni negoziate su mercati regolamentati.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale